



PROVINCIA DI TORINO

## COMUNE DI TORRE PELLICE

C.A.P. 10066 - 0121953064 (ufficio P.M.) Fax 0121933344 - P.I. 01451120016

### REGOLAMENTO degli spacci interni ai circoli privati

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 24/03/2003

#### Art. 1

Il presente regolamento disciplina le attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei circoli affiliati ad enti nazionali aventi finalità assistenziali riconosciuti dal Ministero degli Interni, previsti dall'art. 3, comma 6, lettera e) della Legge 25 agosto 1991, n. 287 ed in base a quanto stabilito dal D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235.

#### Art. 2

Le presenti disposizioni si applicano ai circoli di associazioni che:

- siano dotati di atto costitutivo e statuto dai quali risultino le finalità assistenziali perseguite mediante attività ricreative, sportive, sociali, culturali;
- svolgono la propria attività senza fini di lucro in locali non aperti al pubblico rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 4 del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564;
- aderiscono a enti di carattere nazionale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero degli Interni;
- stabiliscano modalità di adesione prevedendo la domanda dei soci, l'accettazione degli organi di controllo del circolo, ed il rilascio della tessera dell'ente di affiliazione nazionale;

#### Art. 3

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere intrapresa su denuncia di inizio attività da parte del presidente del circolo, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1991, n. 241 con le modalità previste dal D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235.

#### Art. 4

Nella denuncia di inizio attività il legale rappresentante deve dichiarare:

- i dati anagrafici completi e codice fiscale del presidente;
- la denominazione completa del circolo ed il relativo codice fiscale;
- il tipo di attività di somministrazione, ovvero se la richiesta è inerente a bevande analcoliche, alcoliche ed anche ad alimenti, precisando che comunque saranno esclusivamente a favore degli associati;
- l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti a somministrazione;
- l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;
- che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'art. 111, commi 3, 4-bis, e 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi;
- che i locali in cui è esercitata l'attività sono conformi alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitarie, ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno, e di essere in possesso delle relative autorizzazioni;
- il numero massimo di persone, compresi gli addetti, che può essere ammessa contemporaneamente nei locali;
- l'orario dell'attività sociale;

- il possesso dei requisiti soggettivi;  
Qualora l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi la denuncia di inizio attività deve essere sottoscritta dall'affidatario e indicare:
- il numero, la data e Camera di Commercio di iscrizione al Registro degli esercenti il Commercio per la somministrazione di alimenti e bevande,
- codice fiscale e partita IVA;
- il possesso dei requisiti soggettivi;

#### **Art. 5**

Alla denuncia di inizio attività devono essere allegati:

- copia, semplice e non autenticata, dello statuto e dell'atto costitutivo del circolo;
- in triplice copia, planimetria dei locali del circolo, in scala 1:100, nonché della relazione tecnico descrittiva su modello predisposto dal competente Servizio ASL;

#### **Art. 6**

Ogni variazione intervenuta successivamente deve essere immediatamente comunicata con riferimento a quanto sopra stabilito.

#### **Art. 7**

Lo svolgimento dell'attività di somministrazione è subordinata alle condizioni che:

- i locali siano all'interno della struttura adibita a circolo e non abbiano accesso diretto dalla pubblica via o soggetti a pubblico passaggio;
- il circolo, al momento dell'inizio attività, deve avere almeno cento soci ed essere già costituito ed affiliato ad un Ente da almeno tre mesi;
- l'attività di somministrazione, rapportata alle dimensioni e caratteristiche del locale, rispetto alle altre attività sociali del circolo, o per l'orario di attività, deve essere complementare e non preminente;
- non possono essere apposte sull'ingresso, o comunque visibili dall'esterno, insegne o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione e i prodotti somministrati;

#### **Art. 8**

Temporaneamente può essere vietata la somministrazione di bevande alcoliche secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 2 della legge 287/91.

#### **Art. 9**

L'accesso ai locali dello spaccio è consentito ai soli affiliati al circolo, in possesso della tessera sociale, e preventivamente iscritti nel registro dei soci, nonché ai soci di altri circoli aderenti allo stesso Ente nazionale.

E' considerata tessera sociale unicamente quella dell'Ente nazionale di affiliazione cui il circolo aderisce, riportante la denominazione del circolo stesso ed il nome del socio. Sono assimilabili ai soci, le persone che accedono in occasione di iniziative promosse nell'ambito delle finalità del circolo, limitatamente alla durata delle iniziative stesse.

In occasione di manifestazioni sportive, raduni o iniziative simili, risultanti dal calendario annuale, o comunicate al comune almeno trenta giorni prima del loro inizio, la somministrazione può avvenire a favore di soci di altri circoli affiliati ad enti riconosciuti o federazioni sportive riconosciute dal CONI limitatamente ai partecipanti, salvo contraria disposizione dell'Autorità competente.

#### **Art. 10**

Ai circoli di cui al presente regolamento, non è permesso:

- effettuare pubblicità dell'attività di somministrazione o degli spettacoli ed intrattenimenti che si svolgono all'interno senza specificare che l'ingresso è consentito esclusivamente a coloro che sono preventivamente associati;
  - consentire l'accesso indiscriminata sulla base di rilascio di tessere effettuate al momento;
- è fatto obbligo:
- collocare all'esterno dei locali l'indicazione che l'accesso è consentito ai soli soci;

- verificare che coloro che accedono al locale siano in possesso della tessera sociale;

**Art. 11**

L'affiliazione ad un Ente nazionale non può cessare se non sostituita da affiliazione ad altro Ente riconosciuto entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento, salvo la chiusura dell'attività.

Deve essere data comunicazione al Comune dell'avvenuta affiliazione per l'anno in corso entro il 15 febbraio.

**Art. 12**

Agli spacci dei circoli non si applicano le norme generali inerenti agli orari per l'apertura e chiusura degli esercizi pubblici, ma si adeguano in rapporto e nel rispetto delle attività sociali;

**Art. 13**

Lo svolgimento dell'attività in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento comporta la classificazione dei locali nella categoria dei pubblici esercizi per la quale è prevista specifica autorizzazione ed in conseguenza trovano applicazione le sanzioni stabilite ai termini dell'art. 10 della Legge 287/91 come modificato dal D.L. 13 luglio 1994, n. 480.